



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Prot. Gen. 45076/16

ORD. N° 019

IL SINDACO

- Premesso - che con decreto Legislativo n. 351 del 04.08.1999 sono state dettate norme in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria in attuazione della direttiva 96/62 CEE;
- che con decreto n. 60 del 02.04.02 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono state recepite le direttive 1999/30/CEE e 2000/69/CEE, concernenti i valori limite di qualità dell'aria ambiente per i principali inquinanti atmosferici;
- che il Ministero dell'Ambiente con decreto n. 163 del 21/04/1999 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari unitamente all'art. 9 del D.M. 20.05.91, in caso di superamento o di previsione di superamento dei livelli e degli obiettivi di qualità dell'aria stabilisce la necessità di misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del D.lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";
- Dato atto che la Regione Lazio con D.G.R. n. 448 del 23.06.2008 ha inserito il territorio del Comune di Ciampino in classe "B" per quanto riguarda l'inquinamento da PM10 e che con successiva DGRL n. 536 del 15/09/2016 la suddetta classificazione è stata variata ed il comune di Ciampino risulta ora in Classe 1;
- Vista La delibera di giunta comunale n. 5 del 31/01/2014;
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada", che disciplina l'emissione dei provvedimenti di limitazione della circolazione;
- Preso atto dei risultati del monitoraggio della qualità dell'aria effettuato tramite stazione di rilevamento gestita da A.R.P.A. Lazio che hanno indicato ad oggi il superamento dei limiti nazionali del PM10 nell'aria per un totale di 34 giorni;
- Viste le D.G.R. n. 13126/03 e n. 128/04 e n. 938/05;
Visto il "Piano per il risanamento della Qualità dell'Aria" in attuazione del D.Lgs. n. 351/1999 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10/12/2009
Visti l'art 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- Visto il regolamento comunale di Polizia Urbana;
Visto il regolamento comunale di Igiene e Sanità;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.00.

A tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ai sensi artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA

la limitazione, nella zona "Fascia Verde" (individuata con atto di G.C. 26/2016) della circolazione veicolare a targhe alterne nella seguenti date e modalità:

- il giorno 2 gennaio 2017 dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti provvisti di targa il cui numero finale sia PARI;
- il giorno 3 gennaio 2017 dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti provvisti di targa il cui numero finale sia DISPARI;

il suddetto divieto di circolazione è applicato ai seguenti veicoli dotati di motore Endotermico:

- alimentati a Benzina "pre-Euro 1" "Euro 1" "Euro 2" ed "Euro 3" (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alle Direttive 94/12/CE e successive, oppure 96/69/CE e successive, oppure 91/542/CE – Fase II e successive, oppure 1999/96/CE A e successive oppure 2003/76/CE A)

- alimentati a Gasolio "pre-Euro 1", "Euro 1" "Euro 2" "Euro 3" "Euro 4" ed "Euro 5" (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alle Direttive 98/69/CE e successive, oppure 1999/96/CE A e successive, oppure 1999/96/CE B1 e successive, oppure 2005/55/CE B1, oppure 2005/78/CE)
- Ciclomotori e motoveicoli "pre-Euro 1" ed "Euro 1" a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 o 4 tempi (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CEE – Fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – Fase A e successive)

Le limitazioni alla circolazione suddetta non riguarda:

- i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
- i veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495/92;
- gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale; veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
- i veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- i veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell'utenza civile;
- i veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- i veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa- lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del servizio;
- gli autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;
- i veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
- i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- i veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- i veicoli del servizio postale;
- i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- i veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;

Al fine di facilitare l'azione di vigilanza è fatto obbligo di esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) comprovanti la deroga sopra descritta), in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo;

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti il Comando di Polizia Locale e per quanto di competenza tutte le Forze di Polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.e i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, li 30 dicembre 2016



Il Sindaco
Giovanni Terzulli

La presente ordinanza deve essere indirizzata a:

Al Comando Polizia Municipale Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino Viale J. F. Kennedy n. 50 fax 06-7914453	Per attività di verifica della presente ordinanza
Commissariato P.S. di Marino Piazza Don L. Sturzo n. 23 fax 06 938090231	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Segreteria del Sindaco Sede	Per la registrazione e per la divulgazione ed informazione alla cittadinanza
All'Ufficio Messi Sede	Per l'affissione all'Albo Pretorio on-line
All'Ufficio U.R.P. Sede	Per informazione pubblica
All'Assessore all'Ambiente Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla Salute Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla P.L. Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla P.I. Sede	Per conoscenza
All'Assessore alle Attività produttive Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla Comunicazione Sede	Per conoscenza
Al Segretario Generale Sede	Per conoscenza
Al Dirigente V Settore Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
All'Ufficio Ambiente Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
All'Ufficio Viabilità Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - Via IV Novembre n. 119 A 00187 Roma	Per conoscenza
Alla Regione Lazio - Dipartimento Territorio Area 2 S/20 Conservazione Qualità Ambientale - Viale del Tintoretto n. 432 - 00142 Roma	Per conoscenza
Alla Provincia di Roma Assessorato Ambiente - Dipartimento IV - Servizio Tutela ambientale - Via Tiburtina n. 691 - 00159 Roma	Per conoscenza
Ad Ambi.en.te. S.p.A. - Piazza Kennedy n. 15 - Ciampino	Per conoscenza
Alla Sottosezione Polizia stradale Albano Laziale - Via borgo Garibaldi n. 7 00041 Albano Laziale (RM)	Per conoscenza
Alla Polizia Provinciale Distretto Roma Sud Viale di Villa Pamphili n. 84 00152 Roma	Per conoscenza
Alla A.S.L. - Via M. Calò n. 5 00043 Ciampino (RM)	Per conoscenza
Al Corpo Forestale dello Stato - Viale Enrico Ferri n. 63 00040 Rocca di Papa (RM)	Per conoscenza